


# DIOCESI DI BERGAMO

## DISPOSIZIONI PER LA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI DEI BENI ARTISTICI ECCLESIASTICI

### 1. Riproduzioni di immagini

- 1.1 Qualsiasi ripresa, fotografica, video o con altri mezzi, concernente i beni culturali di enti ecclesiali della Diocesi di Bergamo, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ordinario o dell'Ufficio Beni Culturali.
- 1.2 A puro scopo esplicativo, ma non esaustivo, elenchiamo i beni soggetti a tale normativa:
  - Gli edifici sacri (le chiese) siano essi aperti al culto come temporaneamente chiusi;
  - I quadri, le tele, gli affreschi, le statue, i paramenti, gli organi e gli altri arredi sacri delle chiese e di ogni altro ente (ad esempio il Seminario Vescovile);
  - Ogni edificio e quanto in esso contenuto, sia che ricada nella legislazione statale soggetta alla disciplina della legge n.633 del 22.04.1941 e successive modifiche, d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, Intesa CEI del 26 gennaio 2005, come libera da tali vincoli.
- 1.3 L'autorizzazione è obbligatoria anche per quegli oggetti temporaneamente custoditi in ambienti di terzi rispetto all'ente proprietario, come musei statali, comunali, o di altri enti e organismi, o in restauro presso laboratori o Soprintendenze.
- 1.4 Non è soggetta ad autorizzazione preventiva la documentazione fotografica relativa alle pratiche di restauro per le Soprintendenze.
- 1.5 Il rilievo architettonico di edifici di proprietà ecclesiastica deve essere autorizzato dall'Ufficio Beni Culturali.
- 1.6 L'autorizzazione è subordinata all'impegno di consegnare una riproduzione o un negativo dell'immagine e alla sottoscrizione di una liberatoria che garantisca alla Diocesi di Bergamo il libero utilizzo di quanto realizzato.
- 1.7 La produzione di strumenti multimediali (CD) è da considerarsi, per quanto riguarda la tutela del diritto di immagine, come riproduzione fotografica inserita in un progetto editoriale.
- 1.8 La documentazione fotografica realizzata dal Ministero per i Beni Culturali, Ambientali e del Turismo attraverso le relative Soprintendenze per la catalogazione e la tutela è quindi da considerarsi ad uso interno del Ministero stesso e dei suoi



organi e articolazioni per i propri scopi istituzionali e non è soggetta a preventiva autorizzazione della Diocesi di Bergamo.

- 1.9 Ogni uso commerciale di tali immagini dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Beni Culturali.
- 1.10 La riproduzione in progetti editoriali di tale materiale (anche a scopo divulgativo) dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Beni Culturali.
- 1.11 In caso di rilascio dell'autorizzazione di riproduzioni di immagini della banca dati diocesana è necessario indicare:
- *crediti fotografici: Archivio Fotografico della Diocesi di Bergamo*
  - *autorizzazione n. ----- del ----- dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Bergamo*
- In caso di rilascio dell'autorizzazione di riproduzioni di nuove immagini/video è necessario indicare:
- *autorizzazione n. ----- del ----- dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Bergamo*

## 2. Tutela del diritto di immagine

L'uso di immagini dei beni culturali ecclesiastici di proprietà di enti e istituzioni ecclesiali della Diocesi di Bergamo, a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto esse siano realizzate con strumenti meccanici (foto, riprese, ecc.), è disciplinato dalle seguenti disposizioni affinché ne venga sempre salvaguardato non solo il valore storico artistico ma soprattutto quello religioso.

### 2.1 Riproduzioni fotografiche


Le richieste di riproduzioni fotografiche dovranno essere presentate sui moduli predisposti dall'Ufficio Beni Culturali.

#### 2.1.1 Riproduzioni fotografiche inserite in progetti editoriali

Per le riproduzioni fotografiche inserite in progetti editoriali, siano esse riprese ex novo o riproduzioni di immagini già esistenti, sono soggette all'autorizzazione, che viene concessa previa presentazione dettagliata del progetto editoriale da parte dell'autore e/o editore.

2.1.1.1 I soggetti richiedenti sono tenuti a specificare dettagliatamente:

1. Scopo e caratteristiche dell'iniziativa editoriale;
2. Valore commerciale dell'opera editoriale (nel caso si tratti di iniziativa commerciale);
3. Autore delle immagini, se le opere d'arte in oggetto sono state riprese da uno studio fotografico.




- 2.1.1.2 L'autorizzazione sarà concessa sentito il parere, richiesto direttamente dall'Ufficio Beni Culturali, dei responsabili dei beni in oggetto.
- 2.1.1.3 Si richiede la consegna di una riproduzione in alta risoluzione o di un negativo di ogni singolo soggetto e una copia omaggio di ogni pubblicazione o altro (si intende che, se la pubblicazione concerne riproduzioni di beni di più Enti, le copie omaggio sono da considerarsi una per ogni Ente).
- 2.1.1.4 Se entro sei mesi dalla data delle autorizzazioni non sono state consegnate le foto, l'autorizzazione viene a tutti gli effetti revocata.
- 2.1.1.5 Anche per le eventuali foto eseguite, ma non pubblicate, va consegnata una copia o un negativo.
- 2.1.1.6 Restano a carico dei richiedenti le eventuali spese di sorveglianza, i consumi e ogni altro onere che grava sul proprietario dell'opera per ogni ripresa effettuata, oltre agli eventuali danni causati in occasione delle riprese.
- 2.1.1.7 Come progetti editoriali sono da considerarsi anche la realizzazione di locandine, manifesti, pieghevoli o quant'altro contenga riproduzioni di beni culturali ecclesiastici.
- 2.1.1.8 Dovrà essere chiaramente espressa sulle pubblicazioni l'autorizzazione alla riproduzione concessa dall'Ufficio Beni Culturali (per specifiche vedi punto 1.11).
- 2.1.1.9 Ciascuna immagine dovrà essere accompagnata da una didascalia che preveda:
- crediti fotografici (per specifiche vedi punto 1.11)
  - indicazione delle seguenti informazioni: luogo, ambito/autore, datazione, specifiche dell'oggetto (es. *Valtorta, Ambito bergamasco, sec. XVI, Calice in argento*).
- 2.1.1.10 Nel caso di nuove edizioni, ristampe, ecc. o comunque di nuovi utilizzi delle foto effettuate, occorre una nuova autorizzazione.

## 2.1.2 Riproduzioni fotografiche a scopo di studio

2.1.2.1 Gli interessati sono invitati a presentare:


1. Richiesta scritta del docente che segue lo studio con riferimento alla ragioni di ricerca;
2. Certificazione di iscrizione al corso di studi.



- 2.1.2.2 L'autorizzazione sarà concessa sentito il parere, richiesto direttamente dall'Ufficio Beni Culturali, dei responsabili dei beni in oggetto.
- 2.1.2.3 Si richiede la consegna di una riproduzione in alta risoluzione o di un negativo di ogni singolo soggetto. Se entro sei mesi dalla data delle autorizzazioni non sono state consegnate le foto, l'autorizzazione viene a tutti gli effetti revocata.
- 2.1.2.4 Se le foto eseguite sono a corredo di una tesi di laurea o di una esercitazione universitaria, viene richiesto la consegna di una copia del lavoro.
- 2.1.2.5 Nel caso che le foto non siano eseguite dal richiedente, ma effettuate da terzi, il richiedente si impegna a fornire il nome del fotografo nel rispetto della normativa.
- 2.1.2.6 Le foto realizzate non sono destinate in nessun modo alla pubblicazione. In caso contrario occorre la preventiva autorizzazione di cui al punto 2.1.1.1-2.1.1.10.
- 2.1.2.7 Ciascuna immagine dovrà essere accompagnata da una didascalia che preveda:
- crediti fotografici (per specifiche vedi punto 1.11)
  - indicazione delle seguenti informazioni: luogo, ambito/autore, datazione, specifiche dell'oggetto (es. *Valtorta, Ambito bergamasco, sec. XVI, Calice in argento*).

### 2.1.3 Riproduzioni fotografiche amatoriali

- 2.1.3.1 Gli interessati sono invitati a presentare, sui moduli predisposti dall'Ufficio Beni Culturali, richiesta motivata anche in relazione all'uso di tali foto.
- 2.1.3.2 L'autorizzazione sarà concessa sentito il parere, richiesto direttamente dall'Ufficio Beni Culturali, dei responsabili dei beni in oggetto.
- 2.1.3.3 Si richiede la consegna di una riproduzione in alta risoluzione o di un negativo di ogni singolo bene.
- 2.1.3.4 Se entro sei mesi dalla data delle autorizzazioni non sono state consegnate le foto, l'autorizzazione viene revocata.



2.1.3.5 Le foto realizzate non sono destinate in nessun modo alla pubblicazione. In caso contrario occorre la preventiva autorizzazione di cui al punto 2.1.1.1-2.1.1.10.

## 2.2 Riproduzioni video

Per riproduzioni video si applicano le stesse normative concernenti le riproduzioni fotografiche, salvo per quanto riguarda la consegna delle copie del materiale realizzato che dovrà essere concordato caso per caso con il responsabile dell'Ufficio Beni Culturali.

## 2.3 Riproduzioni cinematografiche e televisive

Per le riproduzioni cinematografiche e televisive si applicano le stesse normative concernenti le riproduzioni fotografiche, salvo per quanto riguarda la consegna delle copie del materiale realizzato che dovrà essere concordato caso per caso con i responsabili dell'Ufficio Beni Culturali.

## 2.4 Internet

L'uso attraverso internet di immagini di Beni Culturali Ecclesiastici di Enti appartenenti alla Diocesi di Bergamo è vietato salvo specifiche autorizzazioni.

2.4.1 La domanda deve essere presentata sui moduli predisposti dall'Ufficio Beni Culturali e deve essere chiaramente espresso il progetto del sito che dovrà ospitare le immagini.

2.4.2 L'uso delle immagini è concesso solo a scopo informativo-divulgativo ed è limitato nel tempo (un anno, rinnovabile cinque anni, rinnovabili per particolari esigenze didattiche). Al termine della concessione dovrà essere presentata una nuova domanda di autorizzazione all'uso; dovrà essere indicato che le immagini sono riprodotte su licenza della Diocesi di Bergamo.

2.4.3 La Diocesi di Bergamo si riserva il diritto di usare le pagine realizzate con le immagini in oggetto (sia le foto che le relative informazioni testuali) per le proprie pagine web.

2.4.4 Per le riproduzioni fotografiche e/o digitali da inserire nei siti internet valgono le norme di cui ai numeri 2.1.1.1-2.1.1.10. Le immagini caricate sul sito devono essere in bassa risoluzione.

